

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5287 del 29/12/2016
Oggetto	OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 78 DEL 10.01.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE PAS PG N. 65972 DEL 29.05.2014, PROVVEDIMENTO DI VOLTURA N. 2667 DEL 02.09.2015 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS DA DISCARICA DA 836 KWE (2,154 MTW), SITO IN COMUNE DI RAVENNA C/O HERAMBIENTE SPA, VIA S.S. 309 ROMEA KM 2,6 LOTTI 5,6 AI SENSI DEL D.LGS 387/2003 E S.M.I. SOCIETA' BIOGAS 2015 S.R.L. SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT, 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA/CODICE FISCALE 13327921006
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5434 del 28/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 78 DEL 10.01.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE PAS PG N. 65972 DEL 29.05.2014, PROVVEDIMENTO DI VOLTURA N. 2667 DEL 02.09.2015 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS DA DISCARICA DA 836 KWE (2,154 MTW), SITO IN COMUNE DI RAVENNA C/O HERAMBIENTE SPA, VIA S.S. 309 ROMEA KM 2,6 LOTTI 5,6 AI SENSI DEL D.LGS 387/2003 E S.M.I. **SOCIETÀ BIOGAS 2015 S.R.L.** SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT, 2/4 40127 BOLOGNA P.IVA/CODICE FISCALE 13327921006

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 13.04.2015 è pervenuta alla Provincia di Ravenna, istanza, a firma dell'Ing. Michele Lucchesi in qualità di legale rappresentante della Ditta ICQ HOLDING SpA con sede legale a Roma in via Salaria, 226, Partita IVA/Codice Fiscale 06830980634, per il rilascio del Provvedimento di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 78 del 10.01.2012 e successive modifiche PAS PG 65972 del 29.05.2014 ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e contestuale istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29 ter del D.Lgs 152/2006 e smi e L.R. 21/2004 per attività accessoria tecnicamente connessa all'attività di IPPC di discarica di rifiuti non pericolosi gestita da Herambiente SpA, per l'impianto di produzione di energia elettrica da biogas da discarica della potenza di 836 kWe sito in Comune di Ravenna, via S.S. 309 Romea km 2,6 – lotti 5,6;
- il procedimento unico è stato scelto dal proponente in alternativa alla procedura semplificata di cui al D.M. 10.09.2010 e al D.Lgs. 28/2011; infatti il D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida nazionali per impianti a fonti rinnovabili) al punto 11.1 recita che *"Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico"*;
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- la suddetta istanza è stata acquisita agli atti della Provincia di Ravenna con protocollo PG 2015/36881 del 13.04.2015;
- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è coinciso con la data di presentazione della domanda avvenuta il 13.04.2015;
- ai sensi della L. 241/90 e smi e del D.Lgs. 387/03 e smi con nota PG 2015/39010 del 17.04.2015 la Provincia di Ravenna ha comunicato l'avvio del procedimento di autorizzazione unica al richiedente/proponente e agli Enti contenente la notifica della

contestuale sospensione dei termini in ottemperanza a quanto previsto da D.M. 10.09.2010 al punto 14.13: *"Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, comprensivi, ove previsto, della valutazione di incidenza nonché di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi. Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, della legge 241 del 1990, i lavori della conferenza dei servizi rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure [...omissis...]"* sino alla formale conclusione della procedura di A.I.A., ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 21/04;

- con avviso pubblicato sul BURERT n. 266 (Parte Seconda) in data 21.10.2015 di deposito della documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'A.I.A. della Ditta Biogas 2015 srl per 30 gg consecutivi al fine di garantire l'informazione e partecipazione del pubblico;
- in data 05.05.2015 è pervenuta alla Provincia di Ravenna, in iter al procedimento, istanza di voltura del Provvedimento n. 78 del 10.01.2012 firmata congiuntamente dalla Ditta ICQ HOLDING SpA con sede legale a Roma in via Salaria, 226, Partita IVA/Codice Fiscale 06830980634 e dalla Ditta Biogas 2015 srl con sede legale a Roma via Salaria, 226 P.IVA/Codice Fiscale 13327321006 a seguito del conferimento del ramo d'azienda ed il subentro in tutti i diritti di titolarità a tutti i beni e del contratto di comodato d'uso delle aree interessate dall'impianto di biogas da discarica e infrastrutture connesse, alla ditta Biogas 2015 srl, acquisita agli atti con PG 2015/43043 come da atto notarile registrato a Albano Laziale n. 2173 Serie 1/T Repertorio n. 10523 raccolta n. 7169 in data 22.04.2015;
- con Provvedimento n. 2667 del 02.09.2015 è stata rilasciata la voltura del provvedimento n. 78 del 10.01.2012 e smi a favore della Ditta Biogas 2015 srl;
- con nota PGRA 2016/13408 del 27.10.2016 la Ditta Biogas 2015 ha successivamente comunicato il trasferimento della sede legale in Bologna viale Carlo Berti Pichat n. 2/4;
- con Determinazione dirigenziale n. 4755 del 28.11.2016 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale riaprendo i termini del procedimento di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica;
- a seguito della comunicazione, acquisita agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni con PGRA 2016/14981 del 01.12.2016, di liquidazione coatta della compagnia di assicurazione Gable Insurance AG con decadenza al 16.12.2016, con nota PGRA 2016/15122 del 06.12.2016 è stato comunicato alla Ditta la sospensione dei termini del procedimento fino al deposito della polizza fidejussoria sostitutiva per la rimessa in pristino dei luoghi;
- con comunicazione PGRA 2016/16149 del 28/12/2016 è stata regolarmente accettata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna la polizza fidejussoria n. 2151364 rilasciata in data 22/12/2016 emessa da Coface Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia via G. Spadolini, 4 20141 Milano n. iscrizione IVASS 1.00107 e acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna con PGRA 2016/16145 del 28/12/2016 ;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”*;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:*
 - *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]*”;
 - *“L’autorizzazione di cui al comma 3 e’ rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]*”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)” e s.m.i.*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:
 - *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto. “*
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 *“Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”* e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- Legge Regionale n.19/2003 *"Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico"*; la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 *"Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico."*;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"* e smi ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b) *che conferisce alla Provincia l'esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione*;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *"Norme per la riduzione del rischio sismico" e successive modifiche ed integrazioni*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 26.07.2011 *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica"*
- Delibera di Giunta Regionale n.1495 del 24.10.2011 *"Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas"*;
- Delibera di Giunta Regionale n.1496 del 24.10.2011 *"Integrazione e modifiche alla DGR n.2236/2009 e smi - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per gli impianti di produzione energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenzialità nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas"*;
- Delibera di Giunta Provinciale 26 gennaio 2011, n. 22 *"Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi"*;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 15.04.2016 *"Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpa Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili"*;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 *"Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpa"* ;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO CHE:

- sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia (come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna nota iscritta al PGRA 2016/12969 del 18.10.2016);
- ai sensi dell'art. 14 e segg. della Legge n. 241/1990 e smi e del D.Lgs n. 387/2003 e smi la Provincia di Ravenna, con nota PG 2015/39010 del 17.04.2015 ha comunicato l'avvio del procedimento e contestuale sospensione dei termini dell'Autorizzazione Unica;
- dalla data di rilascio della Determina dirigenziale n. 2016/4755 del 28.11.2016 relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione accessoria e tecnicamente connessa all'attività IPPC di discarica per rifiuti non pericolosi gestita da Herambiente SpA in Comune di Ravenna via S.S. 309 Romea km 2,6 – recupero energetico di biogas da discarica alla Ditta Biogas 2015 srl si sono riaperti i termini del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e smi;
- il punto 8 del dispositivo della Determina dirigenziale n. 2016/4755 del 28.11.2016 prevede che l'esercizio dell'impianto di recupero energetico, lotto 5,6 (Ravenna 3) nell'assetto modificato, la cui gestione è regolamentata dalla sopra citata determina, sia subordinato alla conclusione positiva del procedimento di modifica non sostanziale di cui all'oggetto;
- nel corso del procedimento autorizzativo per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 78 del 10.01.2012 e smi sono stati acquisiti i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario e come di seguito riportati e conservati agli atti del fascicolo di cui al presente provvedimento (Class.09-10-05 2011/58; Class. 09-12 2014/5 e Pratica ARPAE 2016/3649) e di seguito elencati:

Protocollo generale	Autorizzazioni/pareri/nulla osta	Ente competente al rilascio
PGRA 2016/6666 del 07.06.2016	Parere favorevole	Comune di Ravenna - Servizio Sportello Unico per l'Edilizia
PGRA 2016/3143 del 18.03.2016 e PGRA 2016/3376 del 23.03.2016	Relazione tecnica favorevole	Arpae ST
	Parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 19.02.2016	Ente Gestione Parchi e Biodiversità – Parco del Delta del Po

- le modifiche proposte, non sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs 28/2011, riguardano l'implementazione dell'impianto Ravenna 3, attualmente alimentato esclusivamente dal biogas estratto dai settori di discarica individuati come Lotti 5 e 6, con il biogas prodotto nei settori 7 e 8. Tali interventi sono finalizzati alla valorizzazione del biogas prodotto nei Settori 7 e 8 in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Provvedimento A.I.A. n. 4058 del 30.12.2015. Gli interventi di adeguamento funzionale prevedono la posa in opera di tubazione in PEAD per gas metano, per consentire l'utilizzo della sola centrale di aspirazione attualmente a servizio dei settori 7 e 8 convogliando alla stessa centrale il biogas in aspirazione dai settori 5 e 6 della discarica, unitamente alle opere di connessione elettrica e adeguamento PLC per comunicazione tra motore e centrale di aspirazione.

In caso di fermata dell'impianto di biogas quest'ultimo sarà inviato in automatico a combustione alla torcia a servizio dei Settori 7 e 8, già autorizzata con Provvedimento di AIA n. 4058 del 30.12.2015.

La configurazione dell'impianto di trasformazione e cessione di energia elettrica all'Ente Distributore rimane invariata rispetto a quanto autorizzato con Provvedimento n. 78 del 10.01.2012, così come rimane invariata la potenza dell'impianto pari a 836 kWe corrispondenti a 2,154 MWt;

•
TENUTO CONTO CHE:

- nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, propedeutica al rilascio dell'Autorizzazione Unica, configurandosi come endo procedimento, si sono svolte le seguenti attività nell'ambito della Conferenza dei Servizi:
 - comunicazione PG 2015/80627 del 14.10.2015, si è insediata il giorno 30.10.2015 (1° seduta) ed ha analizzato tutta la documentazione prodotta dal proponente (PG 2015/36881 del 13.04.2015);
 - in esito della prima seduta è stata trasmessa con nota PG 2015/88890 del 17.11.2015 la richiesta di integrazioni alla Ditta sulla base di quanto emerso nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi. La richiesta di integrazioni ha sospeso i termini per la conclusione del procedimento;
 - la Ditta ha trasmesso rispettivamente in data 23.11.2015 alla Provincia di Ravenna parte della documentazione integrativa acquisita agli atti con PG 2015/90506 e successivamente in data 15.01.2016 la documentazione integrativa completa acquisita agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna con PGRA 2016/798;
 - con comunicazione del 05.02.2016 (PGRA 2016/1243) è stata convocata per il giorno 19.02.2016 (2° seduta) ed ha analizzato tutta la documentazione prodotta dal proponente;
 - i verbali della Conferenza dei Servizi sono depositati agli atti della pratica (Class.09-10-05 2011/58; Class. 09-12 2014/5 ex Provincia di Ravenna e Pratica ARPAE 2016/3649) di cui al presente provvedimento presso ARPAE Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;

DATO ATTO CHE:

- durante i lavori della Conferenza dei servizi sono stati acquisiti i documenti, le espressioni, i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione alla

realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in progetto (come sopra specificati), sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei partecipanti e non sono stati espressi dissensi attraverso altre modalità;

- l'autorizzazione ha una durata pari alla vita media utile dell'impianto, 20 anni, come definito dall'Allegato 1 del DM 06/07/2012;
- in sede di istruttoria è stato valutato che sulla base della proposta progettuale avanzata non vi sono atti autorizzativi che debbano essere sostituiti dal presente atto;

ACCERTATO CHE il proponente:

- ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e che non ricade nei casi di esenzione;
- ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis del D. Lgs. 387/03 e smi ha dimostrato la disponibilità dell'area oggetto dell'intervento e delle opere connesse;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi, garantendo la produzione dell'energia elettrica, favorendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Provvedimento A.I.A. n. 4058 del 30.12.2015;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono alla realizzazione delle modifiche proposte, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto e nell'A.I.A. n. 4755 del 28.11.2016;
- l'impianto utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazioni adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è stato progettato;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione alle modifiche all'impianto;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- nel caso di specie trattasi di modifica non sostanziale che non incrementa la potenza dell'impianto pari a 836 kWe corrispondenti a 2,154 MWt;

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO:

- sulla base di quanto riportato in narrativa l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa;
- il progetto autorizzato con il presente provvedimento risulta depositato agli atti alla pratica n 2016/1466 di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna.

Il provvedimento unico, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e smi, deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 13.03.2017 come meglio descritto nella seguente tabella:

Presentazione istanza	13.04.2015
Comunicazione avvio procedimento e sospensioni dei termini	17.04.2015
Rilascio Provvedimento di AIA – riapertura termini	28.11.2016
Sospensione termini per sostituzione polizza fidejussoria	06.12.2016
Riapertura termini per accettazione polizza fidejussoria	28.12.2016

Termine per la conclusione del procedimento (90 gg + sospensioni)
--

13.03.2017

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

DI AUTORIZZARE la Ditta BIOGAS 2015 srl con sede legale in Bologna Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 P.IVA 13327321006, ai sensi del D.Lgs 387/2003 e smi, alla modifica non sostanziale dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas da discarica da 836 kWe (2,154 MWt), sito in Comune di Ravenna c/o Herambiente SpA, via S.S. 309 Romea km 2,6 autorizzato con Provvedimento n. 78 della potenza di 836 kWe (pari a 2,154 Mwt) in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi e composto dagli elaborati depositati agli atti del relativo fascicolo (Class.09-10-05 2011/58; Class.09-12 2014/5 ex Provincia di Ravenna e pratiche ARPAE 2016/1466 e 2016/3649);

DI DICHIARARE che la presente autorizzazione recepisce integralmente i contenuti della Determinazione dirigenziale n. 4755 del 28.11.2016 (**Allegato 1**);

DI STABILIRE, richiamate tutte le norme di settore che concorrono alla definizione del presente atto, utili alla conclusione del procedimento in questione, che l'autorizzazione ha una durata pari alla vita utile dell'impianto: 20 anni;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi le opere oggetto della presente autorizzazione sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

DI DARE ATTO che il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;

DI STABILIRE che vengano rispettate tutte le seguenti condizioni e prescrizioni:

- nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- è obbligatoria l'osservanza del DM 37/2008 in materia di sicurezza sugli impianti;
- ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 15/2013 "Disciplina generale dell'edilizia" e nel rispetto di quanto risposto nei vigenti regolamenti comunali in materia, si dispone che l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 1 anno dalla data della presente autorizzazione e se ne dovrà dare preventiva comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna ed al Comune di Ravenna e comunque non oltre la data di inizio lavori e di documentare eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con gli Enti citati un nuovo termine;
- la fine lavori dovrà avvenire entro 3 anni dalla data del loro inizio e se ne dovrà dare contestuale comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e al Comune di Ravenna;

- nel caso di variazioni minori in corso d'opera ai sensi della L.R. 15/2013, occorre presentare specifico titolo abilitativo prima della comunicazione di ultimazione dei lavori;
- in ordine agli adempimenti sulla sicurezza del cantiere e al mercato del lavoro, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in originale in corso di validità (non anteriore a tre mesi);
 - dichiarazione del committente/responsabile dei lavori di avere effettuato verifiche previste dall'art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. 81/08 e smi,
 - notifica preliminare o motivazione per cui non sia necessaria.
- ai sensi dell'art. 10 della L.R. 19/2008 i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica, ove previsto dall'art. 11 della suddetta L.R., fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 15 del D. L. n. 74/2012;

DI DICHIARARE che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata al provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;

DI STABILIRE che i costi del piano di smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ISTAT ogni 5 anni; parimenti detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione; nel caso in oggetto la polizza dovrà essere aggiornata entro e non oltre il 01.03.2018; il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi stabiliti comporterà, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;

DI STABILIRE che va data comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna di cessazione dell'esercizio dell'impianto;

DI STABILIRE che la definitiva messa fuori servizio degli impianti dovrà essere autorizzata ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 26/2004; il proponente dovrà corredare la richiesta con il Piano per la rimessa in pristino del sito con oneri a carico dell'esercente;

DI DARE ATTO che, per l'impianto di rete per la connessione non è previsto l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica a condizione che lo stesso sia formalmente entrato a fare parte del perimetro delle reti di distribuzione;

DI DICHIARARE che ogni eventuale atto finalizzato alla gestione esecutiva degli interventi (ad es. concessioni per attraversamenti, ecc...) dovrà essere acquisito, sulla base del progetto esecutivo, a valle della presente Autorizzazione Unica, nelle modalità che i singoli Enti hanno facoltà di definire;

DATO ATTO che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;

DI DARE ATTO che il progetto definitivo presentato dal richiedente in allegato alla domanda di autorizzazione è agli atti presso ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna pratica n. 2016/1466. Sono parte integrante del provvedimento finale di autorizzazione i seguenti elaborati:

- **Allegato 2:** Layout impianto - Tavola 02 rev 0 del 16.03.2015;
- **Allegato 3:** Schema di flusso - Tavola 04 rev 0 del 16.03.2015;

DI CONFERMARE tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nei provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati, per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;

DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ad ARPAE -Servizio Territorio per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
DI TRASMETTERE con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

*IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.